

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.IVA 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) - Principali novità

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento	Descrizione
Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione	Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti del c.d. "ceto medio". Nuova struttura delle aliquote IRPEF L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente: • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro; • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro. Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell'aliquota). Decorrenza La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.
	Per "neutralizzare" il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d'imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per determinati oneri detraibili. Oneri oggetto di riduzione Mediante l'inserimento del co. 5-bis all'art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall'anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di

STUDIO COMMERCIALISTA PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.IVA 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2026 - Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro	quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-<i>bis</i> e 16-<i>ter</i> del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per: - gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; - le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%; - i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%. Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro La riduzione prevista dall'art. 16-<i>ter</i> co. 5-<i>bis</i> del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio: - le detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR, per familiari a carico; - le detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali; - le detrazioni previste dall'art. 16 del TUIR, per canoni di locazione; - le detrazioni previste dall'art. 16-<i>bis</i> del TUIR, per interventi di recupero edilizio; - le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi "edilizi", ad esempio: - la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus"); - la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus").
Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute nell'anno 2026 - Aliquote	In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-<i>bis</i> del TUIR, sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025. Aliquota di detrazione "ordinaria" per le spese dal 2025 al 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: - al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026; - al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). Aliquota di detrazione "maggiorata" per le spese dal 2025 al 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: - al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

STUDIO COMMERCIALISTA PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)

P.IVA 08631140012

C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
Ecobonus e sismabonus - Spese sostenute nell'anno 2026 - Aliquote	Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-<i>bis</i> ss. (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus casa" con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025. L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure: - per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027; - per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.
Bonus mobili - Proroga	Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi. L'agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall'1.1.2025. Limite massimo di spesa In relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione	Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.
Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - Aumento del limite di deducibilità	Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all'art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto: - l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4); - il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).

Argomento	Descrizione
Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale	Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all'art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni

STUDIO COMMERCIALISTA

PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.IVA 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
delle partecipazioni	(agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001. Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe "a regime" a partire dall'1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe. Decorrenza L'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all'1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Argomento	Descrizione
Criptovalute - Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins	Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. "stablecoins" denominate in euro. Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall'1.1.2026, scontreranno l'imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025. La novità è rappresentata dall'applicazione dell'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di <i>token</i> di moneta elettronica denominati in euro. Ai fini del regime di tassazione agevolato, per <i>token</i> di moneta elettronica denominati in euro si intendono i <i>token</i> il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e <i>token</i> di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi	Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017), modificando l'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi. Locazioni brevi Si ricorda che si definiscono locazioni brevi "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare". Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del 21%. Presunzione di imprenditorialità A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.IVA 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	l'applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d'imposta, di un determinato numero di appartamenti. Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d'impresa, ecc. A partire dal periodo d'imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa. Rapporto con le aliquote della cedolare secca Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d'imposta 2026: • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%; • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l'aliquota del 21% e all'altro dovrà applicare quella del 26%; • chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca. Computo dei tre appartamenti Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione "non breve" c.d. "4+4" o "3+2". Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l'appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d'imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).
Causa di esclusione dal regime forfetario	Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l'anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.

STUDIO COMMERCIALISTA

PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)

P.IVA 08631140012

C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
Iper-ammortamenti	Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Beni agevolabili Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni: • materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026); • materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo; • prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo; • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Misura della maggiorazione Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Modalità di accesso Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze	Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta: • sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale; • ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori. <u>Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.</u> Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili. Dividendi Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente: • le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%); • le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 95%). Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta nella

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.IVA 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	misura ridotta dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni). Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dall'1.1.2026. Plusvalenze Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente: • le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%); • le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 95%). Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la <i>participation exemption</i> (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali). Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.2026.
Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026	Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR. Tassazione delle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate". Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d'imposta Sempre in base all'art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Decorrenza Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari").

STUDIO COMMERCIALISTA PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)

P.IVA 08631140012

C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni: • assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: • nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; • nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: • per il 60% entro il 30.9.2026; • per il rimanente 40% entro il 30.11.2026. Imposte indirette Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale	Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta. Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: • sia alla data del 31.10.2025; • sia alla data dell'1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). Ambito oggettivo L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione: • devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; • devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2026. Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede: • l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.IVA 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	sostitutiva pari all'8%; - la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame: - l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); - l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

Argomento	Descrizione
Credito d'imposta per le imprese energivore	Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d'imposta che ricalca quello previsto dall'art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.
Credito d'imposta per investimenti 4.0 - Rifinanziamento	Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024.
Legge Sabatini - Rifinanziamento	Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, nella misura di: 200 milioni di euro per l'anno 2026; 450 milioni di euro per l'anno 2027.
Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023 <i>segue</i>	Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-quinquies"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: - da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; - dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; - da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; - da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge). Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.IVA 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. Adesione alla rottamazione La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. Effetti della rottamazione Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono; • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere; • i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; • il DURC può essere rilasciato; • sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. Dilazione delle somme Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. Per quanto riguarda le rate: • la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026; • dalla quarta alla 51^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; • dalla 52^a alla 54^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035. In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. Decadenza dalla rottamazione La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).
segue	

STUDIO COMMERCIALISTA PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)

P.IVA 08631140012

C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli. Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-ter" o "rottamazione-quater"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "rottamazione-quinquies", quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati. Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla "rottamazione-quinquies". Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. Giudizi pendenti Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti	Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c'è più la soglia di 5.000 euro: • sia per quanto riguarda l'entità del pagamento da sospendere; • sia per quanto riguarda l'entità del carico iscritto a ruolo. Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali). Procedura

STUDIO COMMERCIALISTA PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)

P.IVA 08631140012

C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo. L'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche. Qualora l'Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l'ammontare del debito per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e: • 2.000 euro sarebbero assegnati all'Agente della Riscossione; • i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista. Decorrenza Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro	A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta. La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro. Tale divieto non opera se: • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo; • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli. La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo. Decorrenza La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (bisogna fare riferimento all'esecuzione della delega di pagamento).
Dati della fatturazione elettronica - Utilizzo ai fini del pignoramento	Si prevede la messa a disposizione dell'Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. Disposizioni attuative Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

STUDIO COMMERCIALISTA

PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)

P.IVA 08631140012

C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall'1.3.2026)	È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite: - dalle agenzie di viaggio e turismo; - dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; - dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Decorrenza La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall'1.3.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73.
Definizione agevolata dei tributi locali	Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l'importo dovuto a titolo di tributo). Accertamenti e liti pendenti Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui: - siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione; - per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l'ente locale.
Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore	Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni: - provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; - di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell'Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.
Modifiche alla comunicazione per l'uso dei contanti con turisti esteri	Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, <u>per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.</u>
Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie	Si prevede l'erogazione di contributi per: - il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici; - la frequenza di scuole paritarie. Contributi per l'acquisto di libri scolastici Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali,

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)

P.IVA 08631140012

C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado. I nuclei familiari: • devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro; • non devono aver goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Contributi per la frequenza di scuole paritarie Si riconosce per l'anno 2026, in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, un contributo fino a 1.500 euro a studente frequentante: • una scuola paritaria secondaria di primo grado; • oppure il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado. La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le modalità attuative e i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni, saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale.

3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento	Descrizione
Incentivo all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026	Si prevede uno stanziamento di risorse per l'introduzione di un incentivo all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l'anno 2026 in favore dei datori di lavoro privati (l'incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato). In particolare, le risorse finanziarie stanziate riguardano l'introduzione di un incentivo all'assunzione al fine di: • incrementare l'occupazione giovanile stabile; • favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate; • sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica; • contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Misura e durata L'incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi. Provvedimento attuativo L'operatività dell'incentivo è subordinata all'emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.IVA 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	delle Finanze.
Incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri	Viene introdotto a regime, dal 2026, un incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli. Ambito applicativo L'incentivo riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne con le seguenti caratteristiche: • madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni; • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Tipologie contrattuali L'incentivo riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, o a tempo indeterminato. Sono agevolabili anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Misura e durata del beneficio L'incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (sono esclusi dall'esonero i premi e contributi dovuti all'INAIL). La durata dell'agevolazione è di: • 12 mesi dalla data dell'assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione; • un massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato; • 24 mesi dalla data dell'assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Bonus mamme 2026 e rinvio decontribuzione parziale	Si prevede il rinvio della decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e la riproposizione del c.d. "bonus mamme" per il 2026. Rinvio decontribuzione parziale Si prevede il rinvio dal 2026 al 2027 della decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro, introdotto dall'art. 1 co. 219 della L. 30.12.2024 n. 207. In sostanza, la decontribuzione parziale potrà essere applicata dal 2027 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome: • madri di due figli, con l'esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo; • madri di tre o più figli, con l'esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. La piena operatività della decontribuzione parziale è subordinata all'adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.IVA 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	Bonus mamme 2026 Il <i>bonus</i> mamme 2026 riguarda le lavoratrici madri: • dipendenti (esclusi i lavoratori domestici); • autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome; • autonome iscritte alla Gestione separata INPS (di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95); • professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103. La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere: • 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio; • o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo. Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del <i>bonus</i> mamme 2026 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il <i>bonus</i> mamme 2026 consiste in una somma pari a 60 euro mensili: • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo; • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le lavoratrici con almeno 3 figli. Il <i>bonus</i> mamme 2026 non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE. Il <i>bonus</i> mamme 2026 sarà riconosciuto dall'INPS, dietro la presentazione di apposita domanda. Le mensilità spettanti, a decorrere dall'1.1.2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre.

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)

P.IVA 08631140012

C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 - 011/4240824

Mail info@studio-passalacqua.it

Pec passalacqua@legalmail.it

Sito www.studio-passalacqua.it



4 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Con Decreto del MEF del 10.12.2025 pubblicato sulla GU n. 289 del 13.12.2025, è stato stabilito che il **saggio di interesse legale** dal 1° gennaio 2026 passa dal 2% **all'1,60%**.

La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni.

Cordiali saluti

Venaria Reale, 19/01/2026